

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26074 del registro di segreteria, proposto dal sig. M. R., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Santino SPINA (C.F. SPNSTN87L07G273I PEC santinospina@pecavvpa.it), presso il cui studio, sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale sita in Roma, via Ciro il Grande n. 21 e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, in Sassari, via Fondazione Rockefeller n. 68.

Udito, nella pubblica udienza del 23 ottobre 2024, l'Avvocato DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 18 dicembre 2023, il ricorrente, già dipendente dei Vigili del Fuoco, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dall'1/07/2022, ha chiesto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - il proprio diritto al ricalcolo,

riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) e adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il ricorrente ha evidenziato di essere stato collocato in quiescenza con l'applicazione del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto", non potendo far valere, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. Tuttavia, alla medesima data del 31 dicembre 1995, lo stesso possedeva un'anzianità - in attività di servizio - di 15 anni e 3 mesi, talché, sostiene di dover essere destinatario del trattamento previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 secondo cui *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile"*. Il trattamento pensionistico in godimento gli è stato, invece, calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R. in forza del quale *"la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento"*.

Il sig. R. ha inoltrato all'INPS, in data 12 luglio 2023, istanza di ricalcolo della pensione, invocando la corretta applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1073. A tale richiesta non è stato dato riscontro.

La difesa del ricorrente, dopo aver ricordato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema c.d. misto, nell'ambito delle quali troverebbe applicazione l'invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha sostenuto che il calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare debba essere effettuato con l'applicazione dell'aliquota prevista dalla norma suddetta. Dalla stessa lettera di detta norma si evincerebbe che, in alcun modo, essa circoscriva la sua operatività ai soli soggetti con l'anzianità ivi indicata, escludendo quelli con maggiore anzianità. Ha, poi, richiamato l'interpretazione della norma formulata dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/QM/2021.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in segreteria l'11 maggio 2024, con la quale ha rappresentato che gli uffici amministrativi hanno provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, in applicazione della Circolare INPS n. 68/2022 con l'attribuzione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995; l'aggiornamento della rata di pensione e la liquidazione delle differenze dei ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione maggiorate degli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria saranno stati disposti con la mensilità di luglio 2024.

L'Istituto previdenziale ha chiesto, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione di spese.

Il 14 maggio 2024 l'Avvocato Santino SPINA ha depositato una richiesta di rinvio al fine di constatare l'effettiva erogazione del beneficio invocato e ha insistito per la condanna alle spese dell'INPS per soccombenza virtuale.

All'udienza del 22 maggio 2024 l'Avvocato DOA non si è opposto al rinvio.

La discussione del giudizio è stata, quindi, rinviata all'udienza odierna.

All'udienza del 23 ottobre 2024 l'Avvocato DOA ha confermato l'avvenuto pagamento da parte dell'INPS e ha insistito per la cessata materia, rimettendosi alla Corte in merito alle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso l'instaurazione del presente giudizio per provvedere al pagamento di quanto dovuto al ricorrente.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in

epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 23 ottobre 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 23/10/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)